

517^a SEDUTA

VENERDÌ 29 MARZO 1957

Presidenza del Presidente **MERZAGORA**

del Vice Presidente **SCOCCIMARRO**

e del Vice Presidente **BO**

I N D I C E

<p>Congedi Pag. 21275</p> <p>Disegni di legge:</p> <p>Annunzio di presentazione 21275</p> <p>Presentazione 21285</p> <p>Trasmissione 21275</p> <p>« Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento » (35), <i>d'iniziativa del senatore Picchiotti</i>; « Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento » (254); « Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio</p>	<p>decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione » (400), <i>d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri</i>. (Seguito della discussione) :</p> <p>AGOSTINO Pag. 21283</p> <p>DE LUCA Carlo 21284</p> <p>LOCATELLI 21290</p> <p>NACUCCHI 21291</p> <p>RICCHIOTTI 21277, 21279</p> <p>RAVAGNAN 21275, 21282</p> <p>TAMBRONI, Ministro dell'Interno . 21279, 21282, 21284, 21290</p> <p>TERRACINI 21286</p> <p>ZOTTA 21278, 21290</p> <p>Votazioni per appello nominale . 21281, 21284, 21291</p> <p style="text-align: center;">Interpellanze:</p> <p>Annunzio 21292</p>
---	---

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale della seduta del 22 marzo.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Merlin Umberto per giorni uno.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Annunzio di trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Imposta generale sull'entrata *una tantum* sui prodotti tessili » (1930).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito e assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge dal Ministro della pubblica istruzione:

« Norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1956-57 » (1929).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito e assegnato alla Commissione competente.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento** » (35), d'iniziativa del senatore Picchiotti; « **Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento** » (254); « **Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione** » (400), d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « **Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento** », d'iniziativa del senatore Picchiotti; « **Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento** »; « **Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione** », di iniziativa dei senatori Terracini ed altri.

Dobbiamo ora procedere all'esame del terzo emendamento sull'articolo 2, presentato dai senatori Ravagnan e Picchiotti, tendente a sopprimere le parole: « dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica o ».

Il senatore Ravagnan ha facoltà di svolgere questo emendamento.

RAVAGNAN. Onorevoli colleghi io credo che, quali che siano le deduzioni e le conseguenze che rispettivamente noi di questa par-

te e la maggioranza possiamo trarre dall'articolo 2 così come è attualmente formulato nel testo proposto dalla Commissione, tuttavia tutti saremo d'accordo nel considerare che questa disposizione costituisce il fulcro fondamentale o perlomeno uno dei pilastri fondamentali della legge di pubblica sicurezza. Quindi riteniamo che sia necessario riflettere a fondo sulla necessità di adeguare questa disposizione alle norme della Costituzione.

È per questo che noi abbiamo aderito all'invito di riunirci, in seguito alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro dell'interno alla fine del suo discorso di ieri. Quel discorso fu eccessivamente duro ed aspro nel complesso, ma in ultimo si manifestava in esso, come hanno rilevato colleghi di questa parte, il desiderio che ci fosse accordo tra maggioranza e opposizione nell'intento di addivenire ad una formulazione accettabile, che costituisse un vero e proprio adeguamento dell'articolo 2 alle norme della Costituzione.

Poco fa ha avuto luogo una riunione nella sede della 1^a Commissione, ma essa è totalmente fallita, poichè non poteva trattarsi, a nostro avviso, di semplici modificazioni formali, come pretendeva o desiderava l'onorevole Sottosegretario, ma di modificazioni sostanziali.

L'intitolazione del disegno di legge presentato dal Governo parla di modifiche alle disposizioni delle leggi di pubblica sicurezza. No, si deve trattare di adeguamento. Tra modifiche ed adeguamento corre una notevole differenza. Il nostro compito, sul quale richiamiamo ancora una volta la maggioranza, è non di modificare soltanto — e tanto meno di modificare solo la lettera — ma di adeguare il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza alle norme della Costituzione.

Ora pur senza richiamarmi a ciò che calorosamente rilevava l'onorevole Picchiotti nel suo intervento di ieri, ricordando l'atteggiamento tenuto dalla maggioranza a suo tempo di fronte alla proposta di abolizione completa dell'articolo 2, credo necessario richiamare alla considerazione della maggioranza il fatto che, votandosi ieri per appello nominale circa l'abrogazione dell'articolo 2, a favore di questa abrogazione non hanno votato solo i membri della

opposizione, non hanno votato solo le sinistre; diversi colleghi di altri gruppi hanno aderito a questa soppressione. Comunque il risultato della votazione è tale che deve far riflettere la maggioranza.

Ora, tra la formulazione dell'articolo 2 come proposto e gli orientamenti quasi di maggioranza che sono intervenuti anche al momento della votazione, e di cui bisogna tenere conto, corre una notevole differenza. Siamo d'accordo nell'ammettere che, respinta la proposta della abrogazione, si tratta di modificare l'articolo 2 nel senso che non sia nella sostanza eguale a quello del vecchio testo unico? Poichè, in fin dei conti, il testo propostoci riproduce l'articolo 2 della vecchia e deprecata legge di pubblica sicurezza con l'aggiunta soltanto di alcune frasi finali, sulle quali io non mi intratterò poichè esse formano oggetto di una proposta specifica di emendamento.

Ciò su cui è necessario riflettere, a nostro avviso, è che, a sensi del giudizio espresso dalla Corte costituzionale, occorre che l'articolo 2 sia modificato in modo che non possa essere lasciata alcuna possibilità alle ordinanze prefettizie di ledere i diritti garantiti ai cittadini dalla Costituzione. Bisogna cioè evitare che ad insindacabile giudizio del Prefetto, per determinati suoi personali apprezzamenti, possano in sostanza essere sospese le garanzie costituzionali dei cittadini.

Questo pericolo deriva infatti dall'ipotesi più strana e più eccessiva, espressa nella forma più lata nel proposto articolo 2: « Il Prefetto nel caso di urgenza e di grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare » provvedimenti di carattere amministrativo. Come si possono conciliare i provvedimenti di carattere amministrativo, riguardanti determinate contingenze, con la necessità che d'altra parte siano garantiti sempre i diritti essenziali di libertà dei cittadini? I provvedimenti amministrativi che con l'articolo 2 così formulato può prendere il Prefetto non possono limitarsi ad essere semplici provvedimenti di natura amministrativa; la latitudine delle facoltà che gli verrebbero attribuite, lo autorizzerebbero a prendere anche provvedimenti di carattere politico. Non si può consentire, per il fatto che il Prefetto è un'autorità amministrativa, che qualsiasi prov-

vedimento lasciato alla discrezionalità del Prefetto venga interpretato per questo come un semplice provvedimento amministrativo. L'Autorità amministrativa non deve poter mai, nelle sue ordinanze consentite dall'articolo 2, esorbitare al punto di sospendere per un determinato tempo le garanzie di libertà dei cittadini addirittura di un'intera provincia. Ora questo può essere consentito dalla dizione attuale dell'articolo 2.

È perchè possa essere garantito che le eventuali ordinanze prefettizie non abbiano mai da esorbitare da questi limiti, che noi proponiamo la soppressione della frase: « dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica o », e che rimanga soltanto la dizione « pubblica incolumità ». Allora, a nostro parere, si può avere la maggiore garanzia (senza possibilità o necessità di ricorrere ad una casistica che sarebbe fuori luogo), si può avere, ripeto, la garanzia che le eventuali ordinanze prefettizie che venissero emanate in questi casi determinati non esorbiterebbero mai dai limiti entro i quali devono essere garantite le libertà essenziali dei cittadini.

Si potrà eventualmente obiettare che possono verificarsi straordinari, gravissimi eventi in determinate occasioni. Ma perchè su questi dovrebbe decidere e dovrebbe essere determinante l'apprezzamento del Prefetto? Non c'è il Parlamento? Non c'è il Governo? Su questi eventi, anzi proprio su questi eventi, dovrebbe essere appositamente convocato il Parlamento e chiamato a decidere. (*Commenti dal centro*). Quindi, la sfera di discrezionalità del Prefetto, se vogliamo essere coerenti ed aderenti allo spirito della Costituzione, non potrebbe e non dovrebbe essere limitata se non a quei casi che possono rientrare nella difesa e nella tutela della pubblica incolumità. Ed è per questo, onorevoli colleghi, che noi vi invitiamo ad approvare l'emendamento soppressivo che io ho avuto l'onore di illustrare. (*Applausi dalla sinistra*).

PICCHIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Saranno brevissime e sintetiche le osservazioni che io farò, onorevole signor

Presidente e signor Ministro, a commento di quello che così esaurientemente è stato detto dal collega Ravagnan. La formula con la quale si è creduto di aderire alla sentenza della Corte costituzionale per quanto riguarda l'articolo 2, è una formula che io non dirò sabbina, ma senza dubbio equivoca e senza alcun significato, alcuna portata nuova.

Il concetto fondamentale che ci muove, e ci muoverà sempre (e non ci discosteremo mai da questo principio di carattere assoluto) è questo: togliere, per quanto è umanamente possibile, ogni potere di discrezionalità al Prefetto, per cui le cose incerte possano diventare certe o certissime nell'animo del Prefetto, organo del potere esecutivo. La Corte costituzionale aveva valutato l'articolo 2 in modo sicuro e preciso, dicendo che la legittimità costituzionale di tale articolo derivava da un principio che non è possibile infirmare. Ma se questo principio, nella emanazione dei provvedimenti da parte del Prefetto, sarà violato con ordinanze che feriscano i diritti tutelati dalla Costituzione sarà possibile il ricorso del cittadino per il giudizio di legittimità costituzionale.

La Corte costituzionale ha detto infatti: « non si può negare che la formula dell'articolo 2 della legge di pubblica sicurezza, nella sua latitudine, potrebbe dare adito ad arbitrarie applicazioni, ed in tal caso l'odierna decisione non precluderebbe l'esame della questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nel citato articolo ». E che cosa vogliamo noi? Vogliamo che non vi sia una interpretazione di avvenimenti, che per la loro sostanza non possono preoccupare, tale che possano invece apparire gravi alla troppo acuta sensibilità del Prefetto.

Mi sono trovato presente a questo episodio di gravità eccezionale. Quando vi fu lo sciopero all'Unione fiammiferi a Putignano, a Pisa, il Prefetto emanò un'ordinanza con la quale prescrisse che tutti i cittadini non dovessero muoversi dalle loro abitazioni fino a quando quei pochi che lavoravano non avessero raggiunto il loro luogo di lavoro, perchè temeva che uscendo dalle loro case i cittadini facessero opera di suggestione. È questo diritto che si vuole dare come interpretazione dell'articolo 2 e come facoltà reale al signor Prefetto? Noi non vogliamo questa discrezionalità. Dire che

l'articolo 2 della legge deve essere riformato, e, come propone la Commissione, introdurre le parole « per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica », significa comportarsi (non vorrei dirlo) in modo burlesco ed ingenuo.

Non vi è cittadino anche il più semplice che non sappia che l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica sono il paravento comodo di ogni provvedimento. Cosa ci stanno a fare queste formule nel rinnovato articolo 2 che non aggiungono nulla a quello che scritto nell'attuale articolo 2? Diceva bene il senatore Ravagnan: il Prefetto, poichè non ha che potestà di carattere amministrativo e non legislativo, potrà fare ordinamenti che riguardino solo la incolumità.

Tutto questo ci porta alla deduzione che deriva da questa premessa, e cioè che occorre interpretare realisticamente l'avvenimento e non presumere che avverrà ciò che non può avvenire per mancanza di ogni elemento positivo. Ricordiamo che in questa materia così delicata nessuno può presumere di essere l'arbitro della vita, dell'onore e della libertà. Questi sono diritti non sanciti dagli uomini ma, come la difesa legittima, diritti nati con noi, e non creati dai legislatori. Ed allora se questo è vero, onorevoli colleghi, mi pare che almeno questa inutile dizione dovrebbe essere soppressa per non essere offerta come strumento pericoloso al Prefetto il quale, a suo personale giudizio, non può turbare con i suoi provvedimenti quelli che sono i diritti legittimi di ogni cittadino.

Per questo insisto e concludo auspicando che almeno questo emendamento sia accolto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOTTA. Onorevole Presidente, la Commissione si è riunita testè, presenti coloro che hanno proposto gli emendamenti ed ha esaminato, alla presenza anche del Sottosegretario all'interno, la possibilità di elaborare, su una via, si diceva, transattiva — che è veramente un termine molto inadeguato in questo campo dove la mia mentalità mi porta a vedere solo

posizioni nette e non transattive — i vari emendamenti che concernono l'articolo 2.

Credo che sia opportuno fare il punto della situazione in ordine all'articolo 2, sia per questo emendamento che per gli altri successivi, riportandoci al testo della decisione della Corte costituzionale, la quale non ha espresso alcun dubbio in ordine all'oggetto su cui deve estrinsecarsi questo potere del Prefetto. Nel disegno di legge e nella legge vigente si parla di ordine pubblico, si parla di sicurezza pubblica, si parla di incolumità pubblica e non poteva non parlarsi di questi tre aspetti della sicurezza dei cittadini dal momento che nell'articolo 1, che è fondamentale ed è collocato in testa alla legge di pubblica sicurezza, l'autorità preposta a questa funzione mira essenzialmente a garantire l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità dei cittadini.

Ora, la decisione della Corte costituzionale non muove alcun rilievo in ordine alla sfera degli oggetti su cui in concreto l'autorità del Prefetto deve manifestarsi, ma si occupa soltanto della forma del provvedimento ed indica, per integrare eventuali deficienze dell'articolo 2 che possano dar luogo ad arbitri, alcuni canoni che sono fondamentali per gli atti amministrativi. Dice infatti che questi canoni possono così riassumersi: « efficacia limitata nel tempo in relazione ai dettami della necessità e dell'urgenza ». Questo canone è stato tenuto presente dalla Commissione allorchè l'ha tradotto nelle seguenti parole: « limitatamente al periodo di sussistenza delle esigenze medesime ». Si è parlato dianzi nel seno della Commissione se fosse opportuno delimitare il tempo con l'indicazione di un periodo rimesso al Prefetto; ad esempio, si diceva: dieci giorni. Una indicazione potrebbe essere inopportuna per eccesso (*commenti dalla sinistra*) o potrebbe anche essere insufficiente per difetto; meglio è ricollegare la durata a circostanze obiettive che indubbiamente l'Autorità amministrativa valuterà in relazione alla loro imperiosità, ma che indubbiamente non può prevedere in anticipo. Se, ad esempio, vi è un pericolo di ordine pubblico, il Prefetto non può stabilire che determinati provvedimenti vengano per lo spazio di dieci giorni, quando quel pericolo può essere eliminato nello spazio di un'ora. (*Commenti e interruzioni dalla sinistra*). Quindi, per la si-

curezza stessa, ancor meno lo può dire il Ministro dell'interno, che è lontano dalla conoscenza della realtà della situazione, la quale viene ad essere espressa dalla necessità e dalla urgenza. Noi siamo qui in tema di elementi che suggeriscono una potestà direi quasi normativa, dettata dalla imperiosità del rispetto della salute pubblica, che è la prima necessità della vita di un Paese. Il Ministro dell'interno non può intervenire con la prontezza e l'efficacia di un Prefetto che avverte in tempo la precarietà, la necessità e l'urgenza della situazione; ancor meno il Parlamento, a cui faceva accenno l'onorevole Ravagnan.

L'altra esigenza posta in evidenza dalla decisione della Corte costituzionale (perchè noi adesso teniamo questo documento come guida della nostra attività legislativa) è quella relativa alla motivazione. La Commissione può convenire nell'opportunità di aggiungere, ove fosse necessario, che il provvedimento del Prefetto debba essere motivato; e una modifica in tale senso la Commissione potrebbe senz'altro proporre.

Una terza esigenza posta in evidenza dalla Corte è quella dell'efficace pubblicazione nei casi in cui il provvedimento non abbia carattere individuale. Anche di questo si può tener conto.

La quarta esigenza, quella della conformità del provvedimento stesso ai principi dell'ordinamento giuridico, è stata già espressa con la dizione adoperata dal testo della Commissione, che, si rammenti, è precedente al testo stesso della decisione, come ha messo in rilievo ieri il relatore.

Ciò dicendo la Commissione ha espresso il suo avviso sia in ordine a questo emendamento che in ordine agli altri tre emendamenti successivi.

PICCHIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Quando leggo nella sentenza della Corte costituzionale la dizione « efficacia limitata nel tempo », domando se questa esigenza è rispettata con la formula adottata nell'articolo 2 proposto dalla Commissione. Ma

questo è un *ibis redibis non...* è un accorgimento vano perchè ognuno intende che i provvedimenti non possono aver vita *in vitam aeternam* o *per omnia saecula saeculorum*. Ciò significa eludere quello che ha detto la Corte costituzionale: anzi significa fare un atto contrario a quanto ha richiesto.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Presidente della Commissione, senatore Zotta, ha avvertito giustamente l'opportunità di fare il punto su questa serie di emendamenti che impegnano la formulazione dell'articolo 2.

Io desidero fare una premessa: andiamo ai fatti. Voi dell'articolo 2 nel testo attuale proposto al Senato e non nel testo che cesserebbe di aver vigore, avere creato un fantasma. E facciamo la casistica degli ultimi undici anni. Quale è stata l'applicazione dell'articolo 2 da parte dei Prefetti?

PASTORE OTTAVIO. In base all'articolo 2 avete sequestrato i giornali murali, avete vietato i comizi.

TERRACINI. E avete impedito la raccolta delle firme per le petizioni al Parlamento.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. La casistica è stata questa: proibizione talvolta di comizi per motivi di ordine pubblico; però vi debbo dire che in questi undici anni è avvenuto rarissimamente. Quando è avvenuto? È avvenuto in particolare dal mese di novembre al mese di gennaio.

FEDELI. Per difenderci!

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Onorevole Fedeli, quando il Ministro dell'interno ha ritenuto e ritiene discrezionalmente — perchè c'è una discrezionalità nelle azioni di ciascuno di noi — che fosse necessario non far celebrare dei comizi, lo ha fatto e lo fa per motivi di ordine pubblico ed evidentemente anche per

la vostra incolumità. (*Interruzioni dalla sinistra*).

Mi lascino dire, perchè tanto quello che debbo dire lo dirò: se loro mi interrompono sarò più prolisso.

Qualche volta è accaduto che i Prefetti abbiano vietato l'affissione di manifesti; ma qui entreremmo piuttosto sotto la valutazione dello articolo 113: è un'altra materia. È esatto che in alcuni determinati casi i Prefetti si sono avvalsi dell'articolo 2 per vietare dei manifesti. Per esempio, il Prefetto di Roma un anno e mezzo fa si avvalse dell'articolo 2 per vietare un manifesto che colpiva un uomo della vostra parte politica, perchè lo additava al disprezzo e all'ingiuria e probabilmente alla vendetta di irresponsabili.

Queste le applicazioni dell'articolo 2. Quando mi si dice, con una trovata come quella dell'onorevole Ravagnan: « c'è il Parlamento, si convocò il Parlamento », devo osservare che qui siamo in materia preventiva perchè si garantisca l'ordine pubblico e la pubblica incolumità. Si è fatto richiamo alla Corte costituzionale: io non metto in dubbio la vostra serietà nel voler discutere questa legge, però dobbiamo intenderci. Qui non siamo in sede di possibilità interpretative difformi dalla sentenza della Corte costituzionale. Sono stati letti dei brani staccati. La Corte questo ha detto: non si può negare che la formulazione dell'articolo 2 della legge di pubblica sicurezza nella sua latitudine — che in questi undici anni è stata limitata ai casi che vi ho indicato — potrebbe dare adito ad arbitrarie interpretazioni. Ciò capita in ogni legge, per qualsiasi articolo di legge; il magistrato molte volte, non certo in una situazione di predisposta volontà, applica la legge in modo arbitrario; vi è poi il magistrato della sede superiore che provvede a riparare le arbitrarie.

Se si affermassero interpretazioni diverse da quelle rilevate dalla Corte, l'odierna decisione non precluderebbe il riesame della questione di legittimità costituzionale.

Di che cosa allora avete timore? Ha detto l'onorevole Terracini che l'unica garanzia è la Corte costituzionale. Se questo provvedimento dovesse essere contro la nota sentenza, ri-

medierà la Corte, perchè l'articolazione si addegi al suo insegnamento.

Da ultimo la Corte ha detto che quei canoni che ritiene si debbano tener presenti possono così riassumersi: efficacia limitata nel tempo in relazione ai dettami della necessità e della urgenza. E va bene, nessun dubbio che, ad esempio, per il fondato timore che manifestazioni di un determinato tipo o specie possano turbare l'ordine pubblico, il divieto debba essere limitato, perchè non si possono sopprimere le libertà individuali o collettive che sono garantite dalla Costituzione. È evidente che un divieto del Prefetto deve essere limitato, nel tempo, al periodo in cui l'urgenza e la necessità lo hanno determinato. Ma questo è detto dall'ultima parte dell'articolo 2 del testo proposto quando si afferma: « limitamente al periodo di sussistenza ». E il precetto costituzionale è completamente acquisito aggiungendosi: « con l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico ».

Quando loro presentano un emendamento col quale rassegnano il provvedimento del Prefetto che è un provvedimento meramente amministrativo, come dice la sentenza della Corte costituzionale, all'Autorità giudiziaria, al presidente del Tribunale, veramente fanno una inammissibile confusione nell'ordinamento giuridico. Non c'è nessun timore, perchè l'articolo 2 dice: « con l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico ». È evidente che, ogni qualvolta l'ordinamento giuridico sia stato violato, vi è luogo a ricorso nella sede competente.

In una situazione di questo genere, poichè la Corte ha accennato al requisito della motivazione e della pubblicazione, il Governo, associandosi a quanto detto dal senatore Zotta, conferma che c'è una sola possibilità di intendersi. Il testo dell'articolo 2 resta quello che è: si può solo aggiungere quella precisazione della motivazione e della pubblicazione, di cui, d'altra parte, non ci sarebbe bisogno, perchè la formulazione relativa all'osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico sarebbe sufficiente. Resta, però, ferma la validità del provvedimento, perchè essendosi in tema di prevenzione il provvedimento deve essere rapido.

Entro questi limiti si può arrivare ad una soluzione accettabile.

Se, peraltro, l'intendimento dell'opposizione fosse quello di procedere alla discussione di tutti gli emendamenti così come sono stati proposti, che, a mio avviso, sono inammissibili per il Governo ed inaccettabili dal Senato, io credo che sarebbe una perdita di tempo. Continuiamo pure, il Governo si opporrà.

L'unica possibilità di modificazione è nei termini accennati, che sono i termini letterali della sentenza della Corte costituzionale.

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Comunico che dai senatori Flecchia, Leone, Terracini, Gramagna e dal prescritto numero di senatori è stato richiesto che la votazione sull'emendamento dei senatori

Ravagnan e Picchiotti, tendente a sopprimere le parole: « dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica », sia fatta per appello nominale.

Indico pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dalla Commissione nè da Governo, risponderanno *sì*; coloro che sono contrari risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto il nome del senatore Bisori).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Bisori.

CARELLI, *Segretario*, fa l'appello.

Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO

(Segue la votazione).

Rispondono sì i senatori:

Agostino, Alberti, Asaro,
Banfi, Barbareschi, Bardellini, Boccassi, Bolognesi, Busoni,
Cappellini, Cerabona, Cermignani, Cerutti, Cianca,
Fabbri, Fantuzzi, Farina, Fedeli, Fiore, Flecchia, Fortunati,
Gavina, Giacometti, Giua, Giustarini, Gramagna, Grammatico,
Leone, Liberali, Locatelli, Lussu,
Mancinelli, Marani, Marzola, Massini, Merlin Angelina, Montagnani,
Negri, Negro,
Palermo, Pastore Ottavio, Pastore Raffaele, Pellegrini, Pesenti, Petti, Picchiotti, Pucci,
Ravagnan, Ristori, Roffi, Roveda, Russo Salvatore,
Saggio, Sereni, Spano,

Terracini,
Valenzi, Voccoli,
Zucca.

Rispondono no i senatori:

Amigoni, Angelilli, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Arcudi, Azara,
Baracco, Bertone, Bisori, Boggiano Pico, Bosia, Braitenberg, Braschi, Buizza, Bussi, Cadorna, Calauti, Canevari, Canonica, Carboni, Carelli, Caristia, Caron, Cemmi, Cenini, Cerica, Ceschi, Ciasca, Clemente, Corbellini, Cornaggia Medici, Criscuoli,
Dardanelli, De Bacci, De Giovine, De Luca Angelo, De Luca Carlo, Di Rocco,
Elia,
Ferrari, Focaccia,
Galletto, Gava, Gerini, Granzotto Basso, Grava, Guariglia,
Jannuzzi,
Lepore, Lorenzi,
Magliano, Marchini Camia, Martini, Ma-

strosimone, Menghi, Molinari, Monni, Mott, Negroni,
Page, Pallastrelli, Pannullo, Pelizzo, Pezzini, Piechele, Piola, Ponti,
Raffener, Restagno, Riccio, Rizzati, Romano Domenico, Russo Luigi,

Salomone, Samek Lodovici, Santero, Schiavi, Schiavone, Sibille, Spagnolli, Spasari, Tartufoli, Tessitori, Tirabassi, Trabucchi, Turani,
Vaccaro, Valmarana, Varaldo,
Zagami, Zane, Zanotti Bianco, Zoli, Zotta.

Presidenza del Presidente MERZAGORA

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'emendamento dei senatori Ravagnan e Picchiotti tendente a sopprimere le parole: « o dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica o » :

Senatori votanti . . .	153
Maggioranza	77
Favorevoli	59
Contrari	94

(Il Senato non approva).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. I senatori Ravagnan e Agostino hanno presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

« Dopo le parole: " esigenze medesime " inserire le seguenti: " e con la fissazione della data sotto la quale cessa comunque l'efficacia del provvedimento ».

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Osservo che è stato presentato un emendamento ag-

giuntivo, a firma dei senatori Zotta, Schiavone, Angelini ed altri, del seguente tenore: « aggiungere il seguente capoverso all'articolo 2 »: I provvedimenti anzidetti debbono essere motivati, sono immediatamente esecutivi e vengono pubblicati, quando la loro natura lo richieda, mediante manifesti e sul foglio degli annunci legali della Provincia ».

Il Governo accetta questo emendamento e domanda ai presentatori di emendamenti di quella parte del Senato (*indica la sinistra*) se li mantengono dopo questa mia dichiarazione.

PRESIDENTE. L'emendamento di cui ha dato lettura l'onorevole Ministro credo abbia soprattutto influenza sui successivi emendamenti dei senatori Gramegna e Agostino e Ravagnan e Agostino.

AGOSTINO. Tranne, naturalmente, quello relativo alla motivazione, manteniamo gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Il senatore Ravagnan ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

RAVAGNAN. Signor Presidente, innanzi tutto sarebbe desiderabile che sia la Commissione, sia l'onorevole Ministro rispondessero a tono — mi si permetta la parola — al testo dei nostri emendamenti.

Debbo osservare che all'emendamento precedente, che il senatore Picchiotti ed io abbiamo avuto l'onore di svolgere, non è stato effettivamente risposto, facendo riferimento in-

vece sostanzialmente a degli argomenti che formano oggetto degli emendamenti successivi. Mi sembra che questo non sia nè giusto nè regolare e che dimostri una certa indifferenza ed anche una certa fretta di concludere su argomenti che, senza dubbio, quali che siano le diverse opinioni, rivestono un'importanza fondamentale.

Non è, ripeto, regolare nè regolamentare che si debbano anticipare conclusioni su degli argomenti che non sono stati ancora svolti. Quanto al merito del nostro emendamento riteniamo che esso non dovrebbe formare oggetto di contrasto o di rigetto da parte della maggioranza nè da parte della Commissione. Basta riferirsi alla sentenza della Corte costituzionale numero 8, già tante volte citata, nella quale si afferma che può essere ammessa la legittimità dell'articolo 2 a condizione che vengano rispettati, o che si provveda a formulare, determinati canoni tra i quali l'efficacia limitata nel tempo in relazione ai dettami della necessità e della urgenza. Ora nell'articolo 2, così come è proposto, si dice che il Prefetto ha facoltà di, ecc., « limitatamente al periodo di sussistenza delle esigenze medesime ». Mi pare che qui non vi sia che la riproduzione delle parole testuali della Corte costituzionale la quale ha offerto un tema al legislatore. È precisamente al legislatore che spetta svolgerlo; egli non può limitarsi a riprodurre semplicemente il tema. La Corte costituzionale ci indica che, perchè l'articolo 2 possa rientrare nei limiti costituzionali, deve obbedire a determinati canoni. Ma questi canoni devono essere fissati dal legislatore. Non basta che sia riprodotta o parafrasata l'espressione che ha usato la sentenza della Corte costituzionale: occorre che siano precisati in termini concreti i canoni che ci sono stati suggeriti. A ciò mira l'emendamento che abbiamo presentato il quale fa richiamo alla discrezionalità del Prefetto con la fissazione però della data sotto la quale cessa comunque l'efficacia del provvedimento. Credo che meno di questo non si possa esigere e penso che la Commissione debba essere favorevole all'accettazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOTTA. La Commissione, per le ragioni già esposte, non accetta l'emendamento.

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Signor Presidente, può sembrare strano che si parli tanto da parte nostra; ma non è per ostruzionismo, bensì perchè la materia è veramente scottante. Questo articolo 2 doveva costituire per noi un relitto politico più che giuridico. Quando ho letto la sentenza n. 8 del 1956 della Corte costituzionale, ove si precisa che i provvedimenti di cui all'articolo 2 hanno carattere amministrativo, e questo carattere è sorto semplicemente da quando la Costituzione italiana è entrata in vigore, io mi sono chiesto: ma effettivamente l'articolo 2 ha acquistato solo adesso il carattere amministrativo, o invece l'ha avuto sempre? Pochi di noi forse hanno letto integralmente l'articolo 2 del testo unico del 1931. Non hanno letto, per esempio, il secondo comma, ove si dice che, contro i provvedimenti del Prefetto, chi vi ha interesse può presentare ricorso al Ministro dell'interno.

Se si può presentare ricorso al Ministro dell'interno, è bene evidente che il provvedimento di cui all'articolo 2 non può avere carattere normativo. Eppure, da quando è stato dettato questo articolo 2, ad esso venne attribuito carattere normativo, e la dottrina particolarmente, come anche la giurisprudenza, hanno annoverato tra le fonti normative proprio l'articolo 2. Non hanno attinto allo Statuto Albertino, non hanno attinto alla legge numero 100 del 31 gennaio 1926, ma hanno attinto proprio all'articolo 2; ed hanno detto: tra le fonti normative vi è questa.

Ed ecco che i Prefetti imperavano, dettavano norme, e restringevano la libertà dei cittadini. Non vi era alcuno che potesse protestare, perchè si diceva: è una fonte giusta e legittima, è normativa.

Adesso la Corte costituzionale dice: l'articolo 2 ha carattere amministrativo, e se ha carattere amministrativo noi della Corte non abbiamo la possibilità di intervenire. Ma la Corte si preoccupa che si abusi, tanto è vero che sente il bisogno di soggiungere: nei casi in cui, nel-

l'interpretazione o nell'esecuzione, qualche arbitrio si avverasse, potrebbe essere necessaria ancora la nostra attività per chiarire ed eventualmente per dichiararne l'illegittimità. Ma proprio dobbiamo attendere noi che intervenga di nuovo la Corte costituzionale per evitare gli abusi, gli arbitri? Forse che noi, potere legislativo, non dobbiamo avere tanta sensibilità costituzionale, tanto senso di opportunità e prudenza, per evitare che i Prefetti abusino di questo potere? Io mi preoccupo anche della sorte dei Prefetti, perchè i Prefetti oggi, se sono vincolati da quello che è il contenuto della Carta costituzionale, se non debbono ignorare che i diritti inviolabili dei cittadini non possono essere limitati che per atto legislativo, non so come potranno, in caso di assoluta emergenza, dettare dei provvedimenti, che effettivamente non incidano sulla libertà dei cittadini, sui diritti inviolabili dei cittadini.

Se per evento, questo articolo dovesse passare nella sua attuale formulazione, se i provvedimenti consentiti a carattere amministrativo potessero dar luogo a delle invasioni illecite, a degli arbitri, i cittadini si saprebbero difendere, sia in sede penale che in sede civile, perchè la violazione delle norme costituzionali, l'invasione dei diritti inviolabili dei cittadini, costituiscono delitti, i quali vanno repressi, chiunque ne possa essere l'autore, anche il Prefetto autorizzato ai sensi dell'articolo 2 di cui si sta discutendo. E se per evento mancasse l'estremo del reato, vi sarebbe indubbiamente la responsabilità civile, ai sensi dell'articolo 28 della Carta costituzionale.

Respingiamo questo articolo; ma, nel caso in cui non si potesse respingere, perchè abbiamo una maggioranza che insistentemente dice di no alle nostre proposte razionali, facciamo in modo che esso abbia tale contenuto da garantire appieno sia coloro cui viene demandato il potere di dettare i provvedimenti eccezionali, sia i cittadini. Questi provvedimenti eccezionalissimi, indifferibili, richiesti dalla somma urgenza, non possono essere limitati nel tempo. Noi naturalmente non possiamo dire qui quale sia il termine di durata, ma dobbiamo obbligare il Prefetto perchè, in occasione del provvedimento, avuto riguardo alle circostanze di tempo e

di luogo, dice preventivamente: avrà la tale durata.

Può accadere che quel termine non sia adeguato alla necessità. Allora cosa avverrà? Non cadrà il mondo. Se, per evento, la durata è eccessiva, verrà un ulteriore provvedimento e dirà: le precedenti disposizioni sono abrogate. Se, per evento, la durata è breve, interverrà un nuovo provvedimento a provvedere. Ma stabiliamo che il Prefetto, nel caso in cui voglia adottare i provvedimenti di cui all'articolo 2, dica fin dall'inizio, per la sicurezza dei cittadini, quale è il termine di durata. Se questa garanzia non c'è, sarà possibile qualunque abuso da parte del Prefetto. (*Approvazioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Sono contrario all'emendamento. Non aggiungo nulla, perchè alle argomentazioni dell'opposizione, che sono sempre le stesse, ho già risposto in precedenza.

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Comunico che dai senatori Leone, Voccoli, Flecchia, Negro e dal prescritto numero di senatori è stato richiesto che la votazione sull'emendamento aggiuntivo dei senatori Ravagnan e Agostino sia fatta per appello nominale.

DE LUCA CARLO. E questo non sarebbe ostruzionismo?

AGOSTINO. È un'onesta battaglia in cui ci serviamo degli strumenti che ci dà il Regolamento.

DE LUCA CARLO. Nessuno ve ne contesta il diritto. Vi contesto l'affermazione che avete fatto, poichè non risponde a verità.

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento aggiuntivo, presentato dai senatori Ravagnan e Agostino, non accettato nè dalla Com-

missione nè dal Governo, risponderanno sì; coloro che sono contrari risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il nome del Senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto il nome del senatore Valmarana).

Invito il Senatore Segretario a procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Valmarana.

MARZOLA, *Segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì i Senatori:

Agostino, Alberti, Asaro,
Banfi, Barbareschi, Bardellini, Bitossi, Boccassi, Bolognesi, Busoni,
Cappellini, Cerabona, Cermignani, Cerutti, Cianca,
Fabbri, Fantuzzi, Farina, Fedeli, Fiore, Flecchia, Fortunati,
Giacometti, Giua, Giustarini, Gramegna, Grammatico,
Leone, Liberali, Locatelli, Lussu,
Mancinelli, Mariani, Marzola, Merlin Angelina, Montagnani,
Nasi, Negro,
Palermo, Pastore Ottavio, Pastore Raffaele, Pellegrini, Pesenti, Picchiotti, Pucci,
Ravagnan, Ristori, Roffi, Roveda, Russo Salvatore,
Saggio, Scoccimarro, Sereni,
Terracini, Tibaldi,
Valenzi, Voccoli,
Zucca.

Rispondono no i senatori:

Amigoni, Angelilli, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Azara,
Baracco, Benedetti, Bertone, Bisori, Bo, Boggiano Pico, Bosco, Bosia, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Buizza, Bussi,
Cadorna, Canevari, Canonica, Carboni, Carrelli, Caristia, Caron, Cemmi, Cenini, Cerica, Ciasca, Clemente, Corbellini, Cornaggia Medici, Criscuoli,
Dardanelli, De Bacci, De Giovine, De Luca Angelo, De Luca Carlo, Di Rocco,
Elia,
Ferrari, Focaccia,

Gava, Gerini, Granzotto Basso, Grava, Guariglia,

Jannuzzi,
Lamberti, Lepore, Lorenzi,
Magliano, Marchini Camia, Martini, Mastro-simone, Menghi, Messe, Molinari, Monni, Moro, Mott,
Nacucchi, Negroni,
Page, Pallastrelli, Pannullo, Pelizzo, Pezzini, Piechele, Piegari, Piola, Ponti,
Raffeiner, Restagno, Rizzatti, Romano Antonio, Romano Domenico, Russo Luigi,
Salomone, Samek Lodovici, Santero, Schiavi, Schiavone, Sibille, Spagnolli, Spasari,
Taddei, Tartufole, Tirabassi, Trabucchi, Tripepi, Turani,
Vaccaro, Valmarana, Varaldo,
Zane, Zelioli Lanzini, Zoli, Zotta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'emendamento dei senatori Ravagnan ed Agostino tendente ad inserire nell'articolo 2 dopo le parole: « esigenze medesime », le altre: « e con la fissazione della data sotto la quale cessa comunque l'efficacia del provvedimento »:

Senatori votanti	157
Maggioranza	79
Favorevoli	58
Contrari	99

(Il Senato non approva).

Presentazione di disegno di legge.

GONELLA, *Ministro senza portafoglio.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA, *Ministro senza portafoglio.* Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge costituzionale:

« Modifiche alla durata ed alla composizione del Senato della Repubblica » (1931).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro Gonella della presentazione del predetto di-

segno di legge, che sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del successivo emendamento all'articolo 2 presentato dai senatori Terracini e Locatelli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

« *Sopprimere le parole :* » e con l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico » *aggiungendo il seguente comma :*

» Il provvedimento del Prefetto non può contenere limitazioni all'esercizio dei diritti garantiti dagli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 21 e 23 della Carta costituzionale ».

PRESIDENTE. Il senatore Terracini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

TERRACINI. Onorevole Presidente, a breve preambolo, anche in relazione a quanto dovrò dire in chiarimento dell'emendamento presentato e a risposta ad alcune esclamazioni o interiezioni partite da certi settori di questa Assemblea, desidero fare una precisazione: e cioè che alla discussione di questo disegno di legge il Gruppo al quale appartengo attribuisce lo stesso valore che diede alla discussione della famigerata legge elettorale del 1953. L'attuale disegno di legge assume infatti un uguale peso nell'economia generale della vita democratica del nostro Paese come d'altronde in coloro che con tanta passione la sostengono e stanno votando punto per punto, virgola per virgola, tutto il testo, si manifestano quegli stessi sentimenti, albergano quelle stesse concezioni dello Stato e della vita italiana che allora ispirarono i tenaci e pervicaci sostenitori di quell'odiosa e seppellita legge. E come allora noi difendemmo, noi soli contro tutti voi, i principi fondamentali della vita democratica della Repubblica che si identificavano nel sistema formativo del Parlamento, così oggi li difendiamo contro di voi mentre tentiamo di sollevare gli italiani da una obbrobriosa legge di polizia che, già pensata per schiacciare le libertà, non può certo trasfor-

marsi così da assumerne la difesa e la tutela. Onorevoli colleghi, un martello è sempre un martello, qualunque sia la mano che lo impugna, sia essa di un dittatore dal viso feroce o di un affabile e cortese Ministro della Repubblica.

Detto questo, e chiedo ancora scusa all'onorevole Presidente della disgressione, vengo al nostro emendamento. Noi proponiamo che alle parole: « e con l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico » si sostituiscono le altre: « il provvedimento del Prefetto non può contenere limitazioni all'esercizio dei diritti garantiti dagli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 21 e 23 della Carta costituzionale ». Saremmo degli ingenui se ci attendessimo che questa formulazione venga accettata dalla maggioranza, come saremmo fastidiosi se la sollecitassimo da un Governo che avesse già dimostrato di osservare e di fare osservare la Costituzione. Ma tant'è. L'esperienza dimostra che per realizzare su questi piani almeno alcuni risultati bisogna insistere. È vero che, per ottenere che ad alcuni articoli della legge fascista di polizia si rinunciassero, quanto meno a fior di labbra, è stata necessaria la sentenza di un'altissima Magistratura, rimasti per 10 anni vani tutti i nostri richiami alla legalità...

La formula contenuta nel testo, si dice, è tale che dovrebbe tranquillizzarci: « con l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico » come dubitare che i principi costituzionali non siano finalmente entrati, dopo 10 anni, in questo ordinamento? Ma vi è troppa varietà di espressione, a questo proposito, nel linguaggio legislativo di questi tempi, per non avvertire l'esigenza di una maggiore precisione. Solo a spulciare negli Statuti speciali dati alle Regioni già funzionanti si trova: « sulla base dei principi generali dell'ordinamento giuridico », « sulla base dei principi dell'ordinamento giuridico », « sui principi fondamentali stabiliti dalle leggi » e ancora « sui principi stabiliti dalle leggi ».

Vi è qualche diversità di sostanza fra queste formulazioni? Senza alcun dubbio, anche se ci riuscirebbe difficile definirla. Ma nella loro diversità, esse hanno in comune di essere tutte generiche; e la loro genericità le rende tutte incerte, malsicure, vorrei perfino dire malfide.

Vedete dunque quante volte la Corte costituzionale è già stata investita di impugnative del Governo contro leggi delle Regioni che furono votate dalle rispettive Assemblee in base ad una o all'altra delle formule citate che il Governo però trova non pertinenti e sufficienti!

Occorre dunque la maggiore precisione, occorre sfuggire ad ogni genericità almeno in questo articolo che costituisce il pilone di centro di tutto il sistema. Ora, com'è noto, gli articoli della Costituzione sono stati catalogati in programmatici e precettivi. Quelli richiamati nel nostro emendamento sono però tutti precettivi, e non abbisognano di leggi normali di applicazione. I diritti in essi statuiti sono dunque senz'altro azionabili e fruibili.

D'altronde le norme della Costituzione sono precettive per tutti, e cioè per i singoli come per le collettività, siano esse private e pubbliche, in queste compresi gli istituti, gli Enti nei quali si organizza il potere dello Stato. L'amministrazione pubblica non evade dall'ambito della norma costituzionale: sotto certi aspetti se ne fa strumento, e strumento diligente ed ubbidiente; sotto altri ne è soggetto od oggetto.

Gli articoli indicati nel nostro emendamento impegnano appunto coi cittadini anche l'Amministrazione.

Essi sono: il 13° sull'inviolabilità della persona; il 16°, sulla libera circolazione e sul libero soggiorno in qualsiasi luogo del territorio nazionale nonché sull'uscita e sul rientro in esso; il 17° sulla libertà di riunione; il 18° sulla libertà di associazione; il 19° sulla libertà religiosa; il 21° sulla libera manifestazione del pensiero; infine il 23° per il quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Ho voluto e dovuto indicare il contenuto degli articoli, per convincere me stesso e convincere voi che essi non ammettono davvero eccezioni o violazioni neanche da parte delle loro altezze i Prefetti della Repubblica i quali devono rispettarli o subirli allorquando dovessero avvalersi dell'inaudito potere che si vuole loro conferire con l'articolo 2 del progetto.

Articolo 13: « La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge ».

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Questa è la legge.

Presidenza del Vice Presidente BO

TERRACINI. Sottolineo, onorevole Ministro, che si tratta di due condizioni connesse e non alternative: « atto motivato dell'Autorità giudiziaria » e « casi e modi previsti dalla legge ». Ciò per il testo da voi proposto che renderebbe superflua l'Autorità giudiziaria. Ma se a proposito dell'articolo 13 della Costituzione anzichè all'articolo 2 del testo unico ci ricolleghiamo agli articoli 216 e 217 (di cui noi abbiamo proposto nel nostro progetto la soppressione e di cui voi difendete invece tenacemente il mantenimento) troviamo ben

di peggio. In tali articoli si prevede addirittura che il Ministro dell'interno ed il Prefetto possono emanare ordinanze anche in deroga alle leggi. E a proposito delle sanzioni comminabili vi si dice: « La disposizione si applica anche a coloro che contravengono alle ordinanze del Prefetto emesse in forza dei poteri che sono conferiti dall'articolo 2 ». Arriviamo quindi all'assurdo che, secondo la vostra legge di pubblica sicurezza — dico « vostra » perchè l'avete completamente disposta, in uno strano connubio o, meglio, in biga-

mia nonostante l'articolo 13 della Costituzione — i Prefetti possono disporre non solo l'arresto, ma l'imprigionamento a tempo indeterminato dei cittadini.

Enormità che esigono riparo, che vogliono il divieto che noi proponiamo. Il Prefetto non deve con le sue ordinanze disporre cosa che vada in violazione dell'articolo 13 della Costituzione.

Per quanto si riferisce all'articolo 16 che tratta della libertà di circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale, la Costituzione stessa pone una limitazione, quella che la legge può stabilire « per motivi di sanità o di sicurezza ». Sicurezza è per voi senz'altro sicurezza pubblica, e di qui ci vuol poco, in sede di legge di polizia, a cadere nell'articolo 2.

Ma l'articolo 16 — io l'avevo per malignità o messo — stabiliva la possibilità di limitazioni; vuole però ch'esse siano disposte per legge « in via generale ». Ora, le ordinanze prefettizie in base all'articolo 2 non dispongono in via generale, ma considerano solo i cittadini di quel determinato territorio sul quale quel Prefetto ha autorità. Solo le leggi dispongono per tutti i cittadini dello Stato, in via generale. A questa stregua nulla di più illegale, di più anticonstituzionale, della disposizione di polizia con cui ieri l'altro si è impedito ai cittadini di Sulmona di raggiungere la capitale e recarsi alla Camera dei deputati.

È necessario pertanto che i Prefetti, quando voi avrete loro riconsegnato, col nuovo battesimo del vostro voto, quel potere assoluto che solo il fascismo ebbe la temerarietà di introdurre nella vita amministrativa del nostro Paese, sappiano almeno che non possono avvalersene in violazione del diritto sancito dall'articolo 16 della Costituzione.

L'articolo 17, che riconosce il diritto dei cittadini a riunirsi pacificamente e senza armi, stabilisce che « per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso ». E qui il mio discorso dovrebbe non solo riferirsi alle leggi e alla Costituzione e alla loro osservanza da parte dei cittadini e delle Autorità, ma anche al campo sterminato delle manovre subdole e maliziose con le quali troppo di frequente certe Autorità cercano di sfuggire al loro imperio. No, nessun Prefetto pretende oggi un preavviso per una riunione in luogo aper-

to al pubblico, mentre purtroppo ancora frequentemente i cittadini, abituati da decenni a non muovere dito e a non fiatare senza il preventivo consenso dei poteri pubblici, chiedono l'autorizzazione non solo per riunioni in luogo aperto al pubblico, ma addirittura per riunioni in luogo chiuso.

Ma non è questa la questione. Voglio invece denunciare come spesso Autorità di polizia, per ostacolare le riunioni in luoghi aperti al pubblico, ricorrono ad astuzie che, senza rappresentare una violazione aperta alla Costituzione, in sostanza lo sono. Esistono, lo sappiamo, dei regolamenti in tutela della incolumità dei cittadini e che si riferiscono alla stabilità degli edifici. Ebbene, quando l'Autorità di polizia vuole impedire una riunione in luogo aperto al pubblico, ad esempio in un cinematografo, in un teatro o in un pubblico esercizio, pretesta la pericolosità del locale che naturalmente viene attestata dal referto di alcune persone dabbene che fingono una perizia d'occasione. Quante volte ciò è accaduto! Oppure ecco un'altra furbia. Le autorizzazioni per l'esercizio di un locale pubblico sono rilasciate sotto indicazione della sua destinazione: il tale locale è adibito a teatro, o a cinematografo, ecc. ecc. Ora in Italia non vi sono locali — in altri Paesi esistono — destinati esclusivamente a pubbliche riunioni e i cui proprietari traggono onesto guadagno affittandoli a partiti, associazioni per le loro assemblee. Perciò da noi le riunioni pubbliche che non si tengono all'aperto vengono convocate nei teatri, cinematografi, ecc.

Ebbene, l'Autorità di polizia spesso impedisce le riunioni in luogo aperto al pubblico affermando che il locale prescelto ha solo l'autorizzazione, ad esempio, per rappresentazioni teatrali o cinematografiche e così via; e poiché un'assemblea politica o sindacale non è e non dovrebbe essere uno spettacolo teatrale o cinematografico, ecco pronto per l'Autorità di polizia il buon argomento per contestare ai cittadini il godimento del diritto di cui all'articolo 17 della Costituzione.

Si tratta di pretesti inammissibili che si risolvono in una violazione della Costituzione. Bisogna impedire che anche con l'articolo 2 del testo unico di pubblica sicurezza si offra una via a tale risultato. Ecco perchè chiediamo che neanche l'articolo 17 possa in alcun modo es-

sere messo in forse dominato dalle ordinanze che il Prefetto potrà emettere in base all'articolo 2 del testo unico.

L'articolo 18 della Costituzione dice che « i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazione di carattere militare ». Nel testo Costituzionale non c'è riferimento a leggi necessarie per regolare il diritto o a limitarlo.

Ma se la legge non può intervenire in proposito, tanto meno lo potranno le ordinanze di un Prefetto. Per l'articolo 19, che tutela la libertà delle fedi religiose, sono inutili le spiegazioni e i commenti, dopo le recenti sentenze della Corte costituzionale. Ma qualche commento occorre per l'articolo 21, sul quale la stessa Corte costituzionale si è già pronunciata con profondità di acume e di saggezza giuridica. Ma la conservazione in vigore dell'articolo 2 del testo unico minaccia di rendere vano lo stesso giudicato dalla Corte.

Se infatti un Prefetto, con una ordinanza dispone il sequestro di un manifesto, la libertà di cui all'articolo 21 trova senz'altro la sua tomba. Abbiamo in proposito casi recentissimi che datano da dopo la nota sentenza della Corte costituzionale. Ad esempio: il Commissario generale del Governo a Trieste, e cioè quel Prefetto, ha decretato il sequestro di un manifesto che riproduceva il testamento politico di Garibaldi. Lo conoscete voi, questo testamento? Non credo di presumere troppo dai colleghi; d'altra parte, si tratta di un documento che sta nella storia del nostro Paese. Esso incomincia con queste parole: « Ai miei fratelli, ai miei amici, a quanti dividono le mie opinioni io lego l'amore mio per la libertà e per il vero, il mio odio per la menzogna e la tirannide ». Ma il Prefetto Palamara ha ritenuto che frasi di questo genere siano sovversive, eversive, rivoluzionarie, catastrofiche, e nella sua ordinanza di sequestro — largamente motivata — si legge tra l'altro che il contenuto del testamento politico di Garibaldi è tale che « avrebbe suscitato, se conosciuto e pubblicato, il più vivo allarme in tutti i ceti cittadini, il più vivo sdegno e il proposito della più aspra reazione (*commenti*

dalla sinistra), destinata a gravemente turbare l'ordine e la sicurezza pubblica ».

Forse questo scrupoloso rappresentante del Governo centrale si è tanto allarmato perchè Giuseppe Garibaldi non era, come noto, troppo religioso, almeno nel senso che voi date a tale termine. Noi sappiamo ch'egli non era però un ateo, ma credeva in una Potenza sovrumana ed universale, che si rifiutava di identificare in Enti ed Essenze determinate. E nel suo testamento politico lo dice. Tuttavia sarebbe bastata la firma, questa grande, nobile, universale firma di Giuseppe Garibaldi per imporre a chiunque, che non fosse un Prefetto della Repubblica, un senso di rispetto, se non di venerazione. Chi non perdonerebbe a Giuseppe Garibaldi qualche facilità di linguaggio in grazia di quelle piccole cose che egli ha fatto per dare agli italiani una Patria ed uno Stato? Ma il Prefetto di Trieste, in base all'articolo 2 del testo unico di pubblica sicurezza, ha sequestrato Giuseppe Garibaldi. E si noti che l'Autorità giudiziaria, poco tempo prima chiamata a giudicare per questo testamento (che ridicole congiunture vengono create dalla cecità politica di coloro che ci governano), circa alcuni cittadini che a Marina di Carrara lo avevano riprodotto e affisso, aveva assolto gli imputati perchè il fatto non costituiva reato. Ma un Prefetto che non si inchina alla Costituzione non può evidentemente accettare i giudicati della Magistratura!

Onorevoli colleghi, occorre stabilire dei limiti perchè simili audacie non si ripetano. E noi vi proponiamo di adottare come limiti non delle escogitazioni dell'ultima ora, non delle formule tratte dal Manifesto dei comunisti, ma delle disposizioni della Carta costituzionale. I signori Prefetti della Repubblica avranno, grazie a voi, facoltà di spaziare in tutti i campi della vita del nostro Paese, senza che alcun steccato li rattenga dalle loro spedizioni che, se non punitive, saranno pur sempre intimidatrici. Ma, onorevoli colleghi, disponete che si arrestino di fronte agli articoli della Costituzione che garantiscono ai cittadini italiani il godimento della libertà elementari. Sono questi dei tesori che nessuno deve minacciare, tanto meno per servire i piccoli interessi di piccole fazioni locali, ma neanche per favorire i grandi interessi delle forze egemoniche nazionali.

Ecco i motivi, onorevole Presidente, che ci hanno suggerito l'emendamento e ci convincono ancora a sostenerlo. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

LOCATELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOCATELLI. Signor Presidente, onorevoli Colleghi, signor Ministro.

Sarò breve, dopo il chiaro ed efficace intervento del collega Terracini.

Ripeto anche io che le parole « e con l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico », dovrebbero essere soppresse; aggiungendo, invece, queste altre: « Il provvedimento del Prefetto non può contenere limitazioni all'esercizio dei diritti garantiti dagli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 21 e 23 della Carta costituzionale ».

Noi abbiamo elencato gli articoli che si richiamano ai diritti migliori; l'onorevole collega Terracini li ha spiegati uno ad uno.

La dizione del nostro emendamento, se strettamente osservata, segna la salvaguardia più stretta e vera, per tutti.

La Costituzione deve essere sempre, secondo noi, richiamata in ogni circostanza.

È la difesa migliore.

Seguendo la sua guida, noi non sbaglieremo mai, e faremo trionfare la libertà, nel senso più vero della parola; libertà, che dovrebbe essere cara ad ogni cuore italiano.

La Corte costituzionale ha fatto, all'articolo 2, un'esplicita riserva, che vale per tutto il suo contenuto; questa: « sull'opportuna revisione del testo della norma, al fine di renderla normalmente più adeguata al carattere dei poteri attribuiti al Prefetto, non potendosi negare che la formula dell'articolo 2 della legge di pubblica sicurezza, nella sua latitudine, potrebbe dar adito ad arbitrarie interpretazioni ».

Per questo esorto il Senato ad accogliere il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOTTA. La Commissione deve sinteticamente dichiarare di non poter accettare l'emendamento perchè, come ho avuto l'onore di esporre nel precedente intervento, essa è stata sulla scia della più rigorosa ortodossia quando ha riprodotto testualmente, nel disegno di legge in esame, le parole suggerite dalla sentenza della Corte costituzionale, che parla appunto di conformità del provvedimento stesso ai principi dell'ordinamento giuridico.

Ora, se in un ordinamento giuridico al primo posto della gerarchia delle fonti stanno le norme costituzionali, noi possiamo essere del tutto tranquilli che queste norme costituzionali — tutte e non alcune soltanto come parrebbe della indicazione di alcuni articoli della Costituzione — saranno salvaguardate con il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico qui invocato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

TAMBRONI. *Ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, io mi attendevo dal senatore Terracini l'illustrazione degli articoli da 13 a 23 della Costituzione, ma pensavo, e mi illudevo indubbiamente, che egli avrebbe risparmiato al Senato della Repubblica, autorevole conoscitore della Costituzione, il contenuto degli articoli che ha voluto leggere e commentare. Desidero dire che si tratta di una petizione di principi. È evidente, onorevole senatore Terracini, che i Prefetti non potranno mai limitare le libertà individuali e collettive sancite dalla Costituzione; e, a nostro avviso, ad avviso della maggioranza, tutto questo è chiaramente detto con l'espressione contenuta nel testo dell'articolo 2: « osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico ».

Chiedo a lei e a loro che cosa intendano per osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico, giacchè ricordo che proprio ella, quando dirigeva l'Assemblea costituente, tenne a dire che la Carta costituzionale fa parte dell'ordinamento giuridico generale del nostro Paese. Quindi petizione di principi. E quando loro chiedono la soppressione di questa formulazione, per sostituirla con l'altra che i Prefetti non possono comminare limitazioni al-

l'esercizio dei diritti garantiti dagli articoli 13, 16, 17 e 18, siamo d'accordo, ma è inutile dirlo.

GRAMEGNA. Meglio abbondare.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Non c'è bisogno di abbondare, dimostrerò come si tratti evidentemente di un piano politico. Nel testo dell'articolo 2 sono riprodotte esattamente le stesse dizioni letterali dell'articolo 17 della Costituzione: le riunioni in luoghi pubblici — sono queste che voi temete di più — debbono essere tenute con preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità. Tutto il testo dello articolo 2 dice esattamente questo: « per la tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica o della pubblica incolumità ».

Quindi è il precetto costituzionale dell'articolo 17, esattamente e letteralmente trascritto nella norma dell'articolo 2. (*Interruzione del senatore Valenzi*). Che cosa si cerca di fare?

Questa è la domanda che debbo rivolgere a me stesso se non all'Assemblea? L'onorevole Terracini ha usato parole molto dure. Per quel che mi riguarda non sono abituato a rilevarne mai il peso, la sostanza o la forma, ma per il resto sì. Poichè indubbiamente loro desiderano impostare dinanzi alla pubblica opinione una delle solite propagande suggestive e additare il Governo ed il Parlamento come violatori sistematici, e quindi consapevoli, della libertà Costituzionale, non voglio scendere ad argomenti polemici che mi sarebbe molto facile trovare in questo momento.

Ricordo a me stesso, che ho l'onore di parlare dinanzi al Senato della Repubblica, che tali argomenti non devono essere da me presi per rinvigorire la mia breve argomentazione, ma ieri si disse dalla vostra parte che ero stato provocatore nel momento in cui replicavo alle vostre argomentazioni. Desidero dire che non voglio qualificare provocatorie le argomentazioni dell'onorevole Terracini; non è nella mia terminologia. Però, prendo atto del loro contenuto sostanziale che è quello che è. Noi saremmo dei ciechi governanti. Ella ha detto: la cecità politica dei governanti. Io mi onoro di essere tra i ciechi governanti, che in questi undici anni hanno garantito la libertà per tutti

in Italia e questo privilegio desiderano rivendicare di fronte al Senato.

Se ci sono una dottrina politica ed una esperienza politica contro lo spirito e la lettera della Costituzione, sono la vostra esperienza e la vostra dottrina politica. Non saremo mai noi gli attentatori delle libertà garantite dalla Costituzione, perchè abbiamo dimostrato di essere capaci di garantire le libertà per tutti. (*Interruzione del senatore Picchiotti*). Non è questione di essere forti, senatore Picchiotti, e mi sorprende che ella non riesca ancora a vedere che ci potrebbero essere delle differenziazioni nelle valutazioni politiche, ma che non volete farle. È affar vostro, non ci riguarda.

Noi abbiamo il dovere di governare e di garantire la libertà per tutti e lo faremo. È un compito duro, ma non si venga in questa sede a dire che l'articolo 2 del testo proposto può attentare alle vostre libertà o alle libertà dei cittadini o alle libertà della collettività, libertà di associazione, di parola, di pensiero. Tutto questo in Italia è stato sempre garantito e lo sarà. Gli è che, onorevole Terracini, il giorno in cui, per avventura, la vostra parte politica... (*Interruzione del senatore Ravagnan*) dovesse avere un dominio, quel giorno tutte le leggi non conterebbero più. (*Vivaci interruzioni dalla sinistra. Applausi dal centro*).

Le libertà politiche sarebbero spente e, mi preme dirvelo, probabilmente lo sarebbero anche per molti di voi. (*Reiterate interruzioni dalla sinistra. Applausi dal centro*).

NACUCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NACUCCHI. Dichiaro di votare contro, solo perchè ritengo superfluo l'emendamento del senatore Terracini.

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Comunico che dai senatori Bolognesi, Voccoli, Gramegna e dal prescritto numero di senatori è stato richiesto che la votazione sull'emendamento dei senatori Terracini

e Locatelli sia fatta per appello nominale. Indico la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento dei senatori Terracini e Locatelli, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo, risponderanno sì; coloro che sono contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto il nome del senatore Cerabona).

Invito il Senatore Segretario a procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Cerabona.

RUSSO LUIGI, *Segretario*, fa l'appello.

(Segue la votazione).

Rispondono sì i senatori:

Agostino, Alberti, Asaro,
Banfi, Barbareschi, Bitossi, Boccassi, Bolognesi, Busoni,
Cappellini, Cerabona, Cerutti, Cianca,
Fabbri, Fantuzzi, Farina, Fedeli, Fiore,
Flechchia, Fortunati,
Gavina, Giacometti, Giua, Giustarini, Gramigna, Grammatico,
Leone, Liberali, Locatelli, Lussu,
Mancinelli, Mariani, Marzola, Massini, Montagnani,
Nasi, Negro,
Palermo, Pastore Ottavio, Pastore Raffaele, Pellegrini, Pesenti, Picchiotti, Pucci,
Ravagnan, Ristori, Roffi, Roveda, Russo Salvatore,
Saggio, Scoccimarro, Sereni,
Terracini, Tibaldi,
Valenzi, Voccoli,
Zucca.

Rispondono no i senatori:

Amigoni, Angelilli, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Azara,
Baracco, Battaglia, Benedetti, Bertone, Bisori, Boggiano Pico, Bosco, Bosia, Braitenberg, Braschi, Buizza, Bussi,
Cadorna, Calauti, Canonica, Carboni, Carelli, Caron, Cemmi, Cenini, Cerica, Cerulli Irel-

li, Ceschi, Ciasca, Clemente, Corbellini, Cornaggia Medici,

Dardanelli, De Bacci, De Giovine, De Luca Angelo, De Luca Carlo, Di Rocco,

Elia,

Ferrari, Focaccia,

Gava, Gerini, Granzotto Basso, Guariglia, Jannuzzi,

Lamberti, Lepore,

Magliano, Marchini Camia, Martini, Mastro-simone, Menghi, Molinari, Monni, Mott,

Nacucchi, Negroni,

Page, Pallastrelli, Pannullo, Pezzini, Piechelle, Piegari, Piola, Ponti,

Raffeiner, Restagno, Romano Antonio, Romano Domenico, Russo Luigi,

Salomone, Samek Lodovici, Santero, Schiavi, Schiavone, Sibille, Spagnolli, Spasari,

Taddei, Tartufoli, Tirabassi, Tomè, Trabucchi, Turani,

Vaccaro, Valmarana, Varaldo,

Zane, Zelioli Lanzini, Zoli, Zotta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'emendamento dei senatori Terracini e Locatelli tendente a sopprimere nell'articolo 2 le parole: « con l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico », aggiungendo il seguente comma: « Il provvedimento del Prefetto non può contenere limitazioni all'esercizio dei diritti garantiti dagli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 21 e 23 della Carta costituzionale ».

Senatori votanti . . .	149
Maggioranza . . .	75
Favorevoli . . .	57
Contrari . . .	92

(Il Senato non approva).

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

TOMÈ, *Segretario* :

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti il Governo intenda sollecitamente promuovere in sede legislativa per adeguare alle effettive esigenze lo stanziamento di quattro miliardi e duecento milioni previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 632, a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, considerando che tale somma fu determinata dalla previsione che gli assistibili sarebbero stati trentamila, mentre le domande finora presentate sono circa centodiecimila e più del 75 per cento di quelle fino ad oggi esaminate sono state accolte, onde si è già maturato un debito arretrato di parecchi miliardi nel pagamento degli assegni mensili (253).

JANNUZZI.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 2 aprile 1957.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 2 aprile, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno :

I. Seguito della discussione dei disegni di legge :

PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

II. Discussione dei disegni di legge :

1. Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la costruzione di caserme per le forze di polizia (939) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere (1070).

BITOSSÌ ed altri. — Norme sulla polizia delle miniere e cave (1474).

3. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

4. Durata dei brevetti per invenzioni industriali (1654).

5. Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri (1688).

6. Modifiche alle vigenti disposizioni sugli Ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse (1782-B) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

7. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

8. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

9. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A. (810-Urgenza).

10. BITOSSÌ ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

11. Soppressione della Gestione Raggrup-
pamenti Autocarri (G.R.A.) (151).

12. { SPALLINO. — Interpretazione auten-
tica del decreto del Presidente della
Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922,
in materia di reati finanziari (1093).
6° Elenco di petizioni (Doc. CXXV).

13. MERLIN Angelina. — Norme in ma-
teria di sfratti (7).

14. MONTAGNANI ed altri. — Diminuzione
dei fitti e regolamentazione degli sfratti
(1232).

La seduta è tolta (ore 12,55).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti